



Cross-border family disputes, ADR and judicial proceedings

Case study

Accordo sul trasferimento della residenza del minore nella UE

Per la soluzione del caso si veda il [BPT, Sezione II, pp. 23-46 \(in part. par. 103 ss.\)](#)

Lisa (cittadina tedesca) e Riccardo (cittadino italiano) sono i genitori di Sara. Sara è nata nel 2007 e ha la doppia cittadinanza, italiana e tedesca. I genitori sono sposati e hanno l'affidamento congiunto di Sara. Dal 2005 la famiglia vive a Milano (Italia).

A causa di gravi problemi di coppia, Lisa e Riccardo decidono di separarsi. A Lisa viene offerta un'interessante posizione di lavoro a Berlino e vorrebbe trasferirsi in Germania con Sara a partire da luglio 2021. In un primo momento Riccardo si oppone al trasferimento in Germania.

Intrapreso un procedimento di mediazione, Lisa e Riccardo giungono alla conclusione di un accordo con il seguente contenuto:

1. a partire da luglio 2021, Lisa e Sara si trasferiranno da Milano a Berlino;
2. Riccardo accetta che madre e figlia fissino la loro nuova residenza in Germania;
3. i genitori continueranno ad avere l'affidamento congiunto di Sara: tutte le decisioni più importanti, quali il luogo di residenza, la scelta della scuola da frequentare o dei trattamenti sanitari a cui sottoporsi saranno prese di comune accordo;
4. padre e figlia manterranno contatti regolari tramite chiamate e videochiamate;
5. Riccardo, che resterà in Italia, farà visita alla figlia a Berlino ogni primo fine settimana del mese;
6. Sara trascorrerà parte delle vacanze in Italia con il padre (i genitori hanno concordato un programma dettagliato per l'intero 2021);
7. il padre sosterrà tutti i costi relativi ai viaggi che egli farà a Berlino per far visita alla figlia, oltre ai costi per gli spostamenti di questa in Italia. La madre riconosce che le spese di viaggio sono ingenti e per questa ragione accetta che esse siano considerate come parte del contributo di mantenimento della figlia;
8. Riccardo corrisponderà alla madre una somma mensile di 200,00 € per il mantenimento della figlia a partire dal 1° luglio 2021;
9. Riccardo non corrisponderà alcunché per Lisa.

I genitori hanno sottoscritto l'accordo e desiderano renderlo vincolante ed esecutivo sia in Germania, sia in Italia prima del trasferimento di residenza.

Come possono procedere? In quale Stato? Secondo quale procedimento?

GUIDA ALLA SOLUZIONE

I. Qualificazione e giurisdizione

1. A quali materie si riferiscono le diverse questioni oggetto dell'accordo?

2. Quali sono i regolamenti UE e le convenzioni internazionali applicabili?

3. Alla luce degli strumenti normativi applicabili, qual è il "corretto punto di partenza", e cioè lo Stato dotato di giurisdizione, nel quale quindi occorre procedere per rendere vincolante ed esecutivo l'accordo?

II. Come rendere l'accordo vincolante ed esecutivo (in Italia)

1. Quali sono le opzioni disponibili per rendere vincolante ed esecutivo l'accordo? Quale consiglierebbe e perché?

2. E se la coppia non fosse coniugata, quali sono le opzioni disponibili?

3. Quali potrebbero essere indicativamente i costi e la durata del procedimento necessario a rendere vincolante ed esecutivo l'accordo?

III. Circolazione cross-border dell'accordo

4. Quali sono le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione all'estero dell'accordo reso esecutivo in Italia? Qual è autorità competente al rilascio dei certificati?

5. Ci sono parti di accordo che potrebbero non essere riconosciute all'estero?

6. Si supponga infine che il padre si trasferisca per lavoro a Copenaghen o a Londra. Come avviene il riconoscimento e l'esecuzione dell'accordo?
